

COMUNE DI CORNUDA

Provincia di Treviso

AREA 3 – PIANIFICAZIONE, SVILUPPO ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA – SPORTELLO UNICO

www.comune.cornuda.tv.it – urbanistica@comune.cornuda.tv.it

tel. 0423.631460– fax 0423.631469

P.za Giovanni XXIII, 1 – 31041 CORNUDA (TV)

C:\Documents and Settings\Agnolazza\Documenti\Documenti\COMMERCIO\BARBIERI_PARRUCCHIERI\NUOVO
REGOLAMENTO\REGOLAMENTO modificato 2007.doc

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione di C.C. n.34 del 27.09.2007

Esecutivo dal 20.10.2007

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'apertura e l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e le residuali attività di barbiere, sono subordinate al rispetto del presente regolamento.

BARBIERE:

attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure o pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari (dall'entrata in vigore della L.17.8.2005 n.174 non più rilasciabili poiché rientrano nella casistica dell'acconciatore).

ACCONCIATORI (L.174/2005):

L'attività di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Possono altresì svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ESTETISTI (L.1/1990 – L.R. N.29/1991):

L'attività di estetista, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco specificata nella Legge n.,1 del 04.01.1990 che devono essere indicate nell'autorizzazione o in un'apposita tabella allegata alla stessa.

ART. 2 - DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA'

L'esercizio delle attività di acconciatore, estetista è subordinato alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n.241 del 7 agosto 1990, che sarà .

- immediatamente efficace, in applicazione dell'art. 29, co.2, della L. n.241/1990, solamente se la ditta interessata è già in possesso dell'attestato della qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, del certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciato dal competente servizio dell'ULSS e dell'agibilità dei locali per la destinazione d'uso richiesta (artigianale);

oppure

- efficace dalla data di acquisizione del certificato di idoneità igienico sanitaria, fatto salvo l'obbligo del possesso della qualificazione professionale fin dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività;

Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato dovrà presentare comunicazione a norma dell'art.19 della L. n.241 del 7 agosto 1990 e comunque non oltre il 180 giorno dalla presentazione della dichiarazione.

Le attività oggetto del presente regolamento possono essere esercitate congiuntamente nella stessa sede purchè i locali siano separati e il titolare o il direttore dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

ART. 3 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

I requisiti per svolgere le attività di cui all'art.1 sono:

- 1) possesso della qualifica professionale riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato da parte del richiedente, se ditta individuale o dal tecnico designato in caso di società;
- 2) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- 3) idonea agibilità e destinazione d'uso dei locali .

ART. 4 - PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

La dichiarazione d'inizio attività deve essere presentata per iscritto al Comune e deve indicare:

- 1) per le imprese individuali : il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il numero di codice fiscale;
- 2) per le imprese societarie: la denominazione della società, la sede legale, il numero di codice fiscale personale dei soci e dell'impresa, nonché del direttore tecnico i dati di cui al precedente punto 1);
- 3) il tipo di attività che intende iniziare;
- 4) che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia (con gli estremi dell'agibilità dei locali);
- 5) che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie, come da certificato di idoneità igienico sanitaria oppure di presentare, contestualmente alla dichiarazione, specifica domanda di rilascio di idoneità igienico sanitaria per l'attività in parola;
- 6) l'indirizzo completo di numero civico, indicante l'ubicazione dei locali adibiti ad attività artigianale.

Alla dichiarazione deve essere allegato:

- a) attestato di riconoscimento dell'abilitazione professionale o autocertificazione (salvi i controlli a campione successivi);
- b) valido certificato medico di idoneità alla specifica attività da esercitare;
- c) tre copie della planimetria quotata dei locali, in scala 1/100 firmata da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale con indicazione di superfici ed altezza dei locali, superfici finestrate apribili comunicanti con l'esterno, con evidenziata la ripartizione tecnico funzionale degli spazi e la disposizione delle relative attrezzature;
- d) tabella delle apparecchiature utilizzate nell'esercizio (soltanto per le attività di estetista L. n.1 del 04.01.1990);
- e) copia dell'atto di trasferimento o dichiarazione notaio (soltanto per il subingresso);
- f) il numero di addetti (compreso il titolare) che saranno impiegati per l'esercizio dell'attività.

ART. 5 - DIMOSTRAZIONE POSSESSO DICHIARAZIONE

La dichiarazione di inizio attività deve essere conservata nei locali sede dell'attività e dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.

ART. 6 - DIVIETI E LIMITAZIONI

L'attività di barbiere acconciatore ed estetista non possono svolgersi in forma ambulante o di posteggio.

Le attività sopra citate possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente, a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione e posseggano le condizioni igienico-sanitarie previste dal presente regolamento.

E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nonché eccezionalmente presso il domicilio del cliente in occasione di matrimoni, cerimonie, malattie, ecc.

ART. 7 - CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE

Tutti i locali destinati ad attività di barbiere, acconciatore ed estetista devono possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a. possedere i requisiti strutturali previsti dalla norme nazionali e regionali e dai regolamenti edilizi locali (altezza, superficie, aerazione, illuminazione), nonché quelli relativi all'igiene e alla sicurezza degli impianti di lavoro, di prevenzione antincendio e antinfortunistica;
- b. essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;
- c. avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 1,80 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- d. essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda e perfettamente lavabili;
- e. essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno. Qualora il numero degli addetti sia superiore a 3 (compreso il titolare), dovrà essere previsto un servizio igienico riservato ai dipendenti, in aggiunta a quello per i clienti ;
- f. essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.
- g. Rispettare la normativa relativa al superamento delle barriera architettoniche;
- h. Ove la particolare dimensione ed articolazione dell'attività lo richieda, vanno previsti più servizi igienici anche distinti per sesso.

ART. 8 - CONTROLLO SANITARIO DEI PROCEDIMENTI TECNICI DI LAVORO

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, acconciatore e estetista, devono essere quelli consentiti dalla legge, ed in ogni caso non nocivi..

L'organo di controllo sanitario locale potrà accertare la loro corrispondenza ai requisiti sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di leggi.

ART. 9 - REQUISITI IGIENICI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

Gli strumenti e le suppellettili devono essere conservati ed utilizzati in perfetto stato igienico.

Gli strumenti necessari per la prestazione diretta sul cliente (rasoi, forbici, spatole, pennelli, pinze ecc.) devono essere preferibilmente del tipo monouso, o essere di volta in volta disinfettati e sterilizzati per mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

Per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente.

In tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati, di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi; nei gabinetti di estetica devono essere cambiati, volta per volta anche le coperture dei lettini di lavoro.

Per spargere la cipria è vietato servirsi del piumacciuolo; sono ammessi solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo averli usati una sola volta.

Agli addetti al servizio è fatto obbligo di portare un camice bianco o, per lo meno, di colore chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia ed abbottonato.

Prima di ogni prestazione l'operatore è tenuto a lavarsi le mani, curando di tenere le unghie pulite. E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici, preparati, tinture od altre sostanze potenzialmente dannose o che, per la composizione delle stesse, possa derivare pregiudizio alla salute dell'operatore.

ART. 10 - CONTROLLO SANITARIO SUL PERSONALE

Il titolare ed il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, non possono prestare servizio, se non sono in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta, rilasciato dal competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS.

ART. 11 - TRASFERIMENTO ATTIVITA'

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività dovranno presentare dichiarazione di inizio attività seguendo le procedure di cui all'art.2, 3 e 4 del presente regolamento.

ART.12 - SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o causa di morte, comporta il diritto, a chi subentra, nello svolgimento dell'attività, dimostrando il possesso dei requisiti soggettivi.

La ditta interessata dovrà presentare dichiarazione di inizio attività seguendo le procedure di cui all'art.2, 3 e 4 del presente regolamento.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

La sospensione dell'attività per malattia e per altre cause di forza maggiore, nell'arco dell'anno solare, può avvenire:

- in via ordinaria per un massimo di complessivi giorni 30 (trenta), previa comunicazione scritta al Comune;
- in via straordinaria per particolari esigenze e per un massimo di complessivi 180 (centottanta) giorni, previa comunicazione scritta da presentare almeno 10 giorni prima, alla quale farà seguito formale provvedimento scritto del Comune .

ART. 14 - DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA' – CESSAZIONE

Entro sessanta giorni dalla dichiarazione di inizio attività qualora non sussistono i presupposti e i requisiti di legge, l'Amministrazione disporrà con provvedimento motivato, un divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti salvo l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal Comune stesso.

La dichiarazione di inizio attività perderà i suoi effetti e sarà emesso provvedimento di cessazione dell'attività con rimozione dei suoi effetti e con divieto di prosecuzione della stessa qualora:

- a) vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi;
- b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 180 giorni o non venga attivata entro lo stesso termine.

Il Comune ordina la cessazione dell'attività qualora la stessa venga esercitata senza aver presentato la dichiarazione inizio attività, con conseguente chiusura immediata dei locali ed applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 15 – ORARI

Gli orari per l'esercizio delle attività sono fissati con ordinanza del Comune, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e le organizzazioni dei consumatori, le quali non sono soggette all'obbligo della chiusura infrasettimanale.

E' fatto obbligo al titolare di esporre l'orario di apertura al pubblico in maniera ben visibile.

ART. 16 – TARIFFE

Le tariffe praticate per tutti gli interventi e le prestazioni offerte, devono essere esposte in visione al pubblico, all'interno dei locali .

ART.17 - VENDITA AL DETTAGLIO

Le imprese esercenti le attività oggetto del presente regolamento che vendono o comunque cedono, alla propria clientela, prodotti inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non sono soggette all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 114/1998 e successive modificazioni.

ART. 18 – SANZIONI

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo procedure previste dalla legge 689/81 e successive modificazioni.

L'attività di estetista le sanzioni sono quelle stabilite dall'art.12 della Legge 1/1990.

In relazione alla gravità della violazione ed in caso di recidiva puo' essere disposta la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 60 giorni.

ART. 19 - RICORSI

Ai sensi dell'art. 3, 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241 contenente, "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" i provvedimenti sono impugnabili con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Treviso entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto contestato da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.